

**Statuto della
"Danieli Sporting Club - Associazione sportiva dilettantistica"**

**Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, oggetto e durata**

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Primo Libro del Codice Civile (articoli 36 e seguenti) e nel D. Lgs. 26.02.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "**Danieli Sporting Club - Associazione sportiva dilettantistica**", in breve anche "**Danieli Sporting Club a.s.d.**" (d'ora in poi anche "*Associazione*").
- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel comune di Buttrio.
Ai soli fini dell'iscrizione al "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" si precisa che l'indirizzo dell'Associazione è attualmente stabilito in via Nazionale al civico n. 41.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
La variazione dell'indirizzo all'interno dello stesso comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto Sociale.
- 1.3 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'utilizzo della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" anche a mezzo dell'acronimo "a.s.d.".
- 1.4 L'Associazione Sportiva Dilettantistica s'impegna a trasmettere, entro i termini, alla/e Federazione/i o Ente/i di Promozione Sportiva (d'ora in poi anche Ente/i Affiliante/i), la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

- 2.1 I Colori sociali sono blu, rosso e bianco.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto sociale

- 3.1 L'associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.
- 3.2 Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta e/o differita, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 3.3 L'Associazione si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità, senza alcuna distinzione di genere, per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.
- 3.4 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi della lettera b del punto 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 26.02.2021 n. 36.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione, prevalentemente, ma non solo, tra i dipendenti del "Gruppo Danieli", di tutte le attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e dal Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina, nonché la promozione dell'attività

fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata; quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

3.5 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati tutti, sviluppare ulteriori attività che si possono meglio identificare (in maniera non esaustiva):

- ✓ nell'attuazione di politiche ed iniziative finalizzate alla pratica ed alla promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- ✓ nello svolgimento di attività didattiche (compresa l'organizzazione: di corsi, anche di avviamento allo sport, di stage, di centri estivi e/o invernali, anche di perfezionamento delle attività dilettantistiche, di campi sportivi, di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, ettc..) per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva amatoriale, dilettantistica ed agonistica, della disciplina sopra indicata e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ✓ nell'organizzazione e nella gestione anche, naturalmente, con la costituzione di squadre, delle suddette attività sportive dilettantistiche sempre a livello amatoriale, dilettantistico e/o agonistico;
- ✓ nella partecipazione, nell'organizzazione e nella gestione di: manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- ✓ nella formazione, nell'addestramento e nella gestione di atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- ✓ nel consentire, prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e, comunque, a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'Associazione, la fruizione (parziale e/o totale) delle strutture sportive, degli spazi attrezzati e delle attrezzature gestite dall'Associazione al fine dell'apprendimento, dell'addestramento e del perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- ✓ nell'organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

3.6 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento, anche altrove dislocate. I responsabili di suddette sezioni s'impegnano, comunque e sin d'ora, a rispettare e a far rispettare le norme previste nel presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalle Federazioni sportive, internazionali e nazionali, e dagli enti di promozione sportiva a cui sarà affiliata.

3.7 L'Associazione potrà aderire, sempre in conformità alle finalità istituzionali, a: confederazioni, enti ed organismi aventi scopi affini ed analoghi a quelli statuari, siano essi esistenti e/o da costituire.

3.8 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico

(CIP) nonché agli statuti ed ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all'approvazione del presente statuto così come alle disposizioni delle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata e/o vorrà affiliarsi.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

3.9 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei consigli federali.

3.10 L'Associazione recepisce, e fa propri, i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sue successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'Associazione si impegna, inoltre, per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla Federazione Sportiva nazionale (d'ora in poi anche "FSN"), dagli Enti di Promozione Sportiva (d'ora in poi anche "EPS"), e dagli Enti di Disciplina Sportiva Associata (d'ora in poi anche "DSA") anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali

4.1 Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ esercitare attività diverse a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese le prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- ✓ cedere ed acquistare diritti ed indennità legati alla formazione degli atleti;
- ✓ gestire e condurre impianti e strutture sportive di ogni tipo quali: palestre, piscine, campi sportivi, ettc., sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni/concessioni con enti pubblici e privati;
- ✓ gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, attività ricreative e ricettive in genere, così come gestire posti di ristoro e/o bar e/o, più in generale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; il tutto al fine di permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e delle strutture sportive medesime;
- ✓ esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di vendita di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, e, più in generale di tutti quei beni e servizi che si rendessero, direttamente e/o indirettamente, necessari e funzionali al corretto svolgimento

- ✓ delle specifiche discipline sportive attuate dall'Associazione;
- ✓ esercitare l'attività di medicina sportiva, riabilitazione e fisioterapia, con l'osservanza, naturalmente, delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa con le finalità uniche del benessere degli utilizzatori e dei frequentatori delle strutture sportive gestite;
- ✓ organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e di promozione del territorio legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- ✓ pubblicare, editare e diffondere materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue.

- 4.2 A fini organizzativi, l'Associazione potrà costruire, ampliare, attrezzare o migliorare nonchè acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
- L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 5 - Durata

- 5.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Titolo II Della vita associativa

Articolo 6 - Soci dell'Associazione

- 6.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità ed estrazione sociale nonché gli enti di diritto privato senza scopo di lucro, che, condividendo le finalità sociali che l'Associazione persegue, intendano prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'Associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 6.2 Il numero dei soci è illimitato.
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano fermo restando, naturalmente, il diritto di recesso.
- 6.3 Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11.

Articolo 7 - Ammissione dei Soci

- 7.1 Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.
- 7.2 La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici e ad un indirizzo di posta elettronica da utilizzarsi per tutte le eventuali comunicazioni dovessero rendersi necessarie, deve risultare presente la volontà dell'aspirante socio di:
 - ✓ di voler partecipare alla vita associativa;
 - ✓ di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne e le deliberazioni degli Organi Sociali circa l'utilizzo degli spazi, delle attrezzature e, più in generale, dei beni dell'Associazione;
 - ✓ di accettare, senza riserve, lo Statuto del Coni e delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata;
- b) la domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età andrà firmata da almeno uno dei genitori e/o dall'eventuale "terzo" esercente la potestà genitoriale e sarà il medesimo a rispondere verso l'Associazione, per tutte le obbligazioni del minore stesso;
- c) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante Socio a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così, senza ulteriori deliberazioni, il vincolo associativo;
- d) l'ammissione si perfeziona, comunque, con il pagamento da parte del nuovo Socio della quota associativa annuale e deve essere, senza indugio, annotata nel libro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo.

- 7.3 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento "ai fini sportivi" ed all'attività sportiva dilettantistica svolta.
- 7.4 In ogni caso, il Consiglio Direttivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi, potrà procedere, mai dimentico di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e secondo gli interessi generali della medesima, all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata da comunicarsi tempestivamente a mezzo posta elettronica al richiedente stesso.
- 7.5 Avverso la delibera di "non ammissione" l'aspirante socio (anche, se del caso, attraverso l'esercente la potestà genitoriale) potrà ricorrere all'Assemblea. Il ricorso, che non sospende la deliberazione, deve essere proposto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Assemblea si pronuncerà in tal senso in occasione della prima successiva convocazione e la deliberazione sarà inappellabile.

Articolo 8 - Diritti dei Soci

- 8.1 Tutti i soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.
E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 8.2 In particolare, i Soci, hanno il diritto:
 - ✓ di partecipare alle attività associative;
 - ✓ di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
 - ✓ di frequentare i locali dell'Associazione e di usarne le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dagli eventuali regolamenti interni;
 - ✓ di voto in Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e /o del

bilancio consuntivo relativo all'esercizio annuale e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno;

- ✓ di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- ✓ di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo stabilirà tempi e modalità di esercizio di tale diritto in maniera, comunque, da non rendere impossibile o eccessivamente oneroso, per i soci, il suo concreto esercizio;

8.3 Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante almeno uno dei genitori, anche disgiuntamente, o attraverso il diverso titolare della responsabilità genitoriale.

8.4 Il diritto all'elettorato passivo, verrà automaticamente acquisito, dal socio minorenni, alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9 - Doveri dei Soci

9.1 I soci hanno l'obbligo di:

- ✓ osservare il presente Statuto Sociale e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ✓ osservare lo Statuto ed i regolamenti emanati dal CONI e dalle Federazioni sportive, dalle federazioni delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sociale a cui l'Associazione sia affiliata, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- ✓ versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- ✓ partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- ✓ rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- ✓ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla stessa;
- ✓ utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla loro conservazione ed al buon uso delle stesse.

Articolo 10 - Quote associative e contributi

10.1 La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

10.2 Essa è dovuta per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'Associato così come è dovuta l'intera quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel quale dovesse intervenire la cessazione della qualità di associato.

Articolo 11 - Decadenza dei Soci

11.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione o a causa di morte.

11.2 La volontà di recesso dovrà essere presentata, per iscritto, al Consiglio Direttivo entro il trentesimo giorno antecedente il termine dell'esercizio sociale.

11.3 La decadenza interverrà automaticamente per morosità qualora l'associato, non avendo comunicato la propria volontà di recesso nei termini di cui al precedente punto 11.2, non abbia provveduto al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

11.4 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sociale a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) condotte contrarie agli interessi dell'Associazione;

- d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - e) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 11.5 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.
- 11.6 Avverso la delibera di esclusione il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 11.7 Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva e non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione di quote e/o contributi versati, a qualsiasi titolo, all'Associazione.

Articolo 12 - I tesserati

- 12.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione.
- 12.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività ed alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
- I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito anche "IPC") e dalla federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
- 12.3 Per il tesseramento degli atleti minori si applica quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 36/2021.

Titolo III Degli organi sociali

Articolo 13 - Gli organi dell'Associazione

- 13.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è basato su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'impegno alla massima promozione della libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 13.2 Sono organi dell'Associazione:
- ✓ l'Assemblea dei Soci;
 - ✓ il Consiglio Direttivo;
 - ✓ il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - ✓ il Vicepresidente;
 - ✓ il Segretario;
 - ✓ l'Organo di Revisione o il Revisore dei Conti qualora istituito/nominato.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

- 14.1 L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e

rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.2 del presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

14.2 Diritti di partecipazione e di voto.

Essa stessa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Agli associati spetta il diritto di esprimere un solo voto qui mutuando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2538 del Codice Civile.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

14.3 Convocazione.

L'Assemblea è convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento/impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica.

La stessa, inoltre, dovrà essere convocata, sempre dagli stessi soggetti, qualora ne faccia esplicita richiesta motivata e proponga l'ordine del giorno:

- ✓ almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- ✓ almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
- ✓ l'Organo di Controllo, se istituito.

In tale ultimo caso, la stessa Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà contenere data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno e potrà prevedere anche orario e luogo di svolgimento di una seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Esso verrà comunicato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sempre a cura degli stessi soggetti di cui sopra, a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale o, in alternativa, a mezzo affissione presso i locali della sede sociale e/o a mezzo di comunicazione inoltrata via posta elettronica o, comunque, con modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato.

14.4 Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di entrambi questi ultimi, da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, e dirige e regola le discussioni, oltre a stabilire modalità ed ordine delle votazioni.

14.5 Segretario e scrutatori dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessari, uno o più scrutatori.

Il segretario redigerà i verbali delle singole assemblee e li controfirmerà assieme al Presidente ed agli eventuali scrutatori nominati.

Copia degli stessi sarà liberamente consultabile da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

14.6 L'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e/o del bilancio consuntivo dell'esercizio, così come proposto dal Consiglio Direttivo.

La stessa Assemblea ordinaria, inoltre:

- a) nomina, fra tutti i Soci maggiorenni, e revoca, i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del numero dei componenti lo stesso;
- b) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo, compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16 del D. Lgs. 39/2021;
- c) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- d) delibera, con preclusione al diritto di voto per gli interessati, in ordine alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (gli interessati non hanno diritto di voto);
- e) delibera sul diniego di ammissione a socio e/o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

14.7 L'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- a) in ordine all'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) in ordine alla trasformazione, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al successivo articolo 27, alla fusione ed allo scioglimento dell'Associazione, nonché sulle modalità di liquidazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) in ordine agli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

14.8 Costituzione, deliberazioni e modalità di voto dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto deliberativo e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

14.9 Audio/video assemblee.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati così come è ammessa l'espressione del voto per via elettronica e, ciò alle condizioni previste dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

E, in ogni caso necessario:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che in tutti i luoghi di raccolta, audio/video collegati, in cui si dovesse tenere la riunione, venga predisposto il foglio delle presenze (adempimento non necessario in caso di audio/video collegamento senza accesso in specifici luoghi di raccolta);
- c) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti da depositarsi presso la sede sociale nei giorni precedenti l'adunanza;
- f) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenienti possano affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione. Gli stessi potranno farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio/video collegati.

Articolo 15 - Eleggibilità, incompatibilità e gratuità delle cariche sociali

15.1 I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- h) non aver mai riportato condanne ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

- 15.2 Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica stessa.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

- 16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 16.2 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da 3 a 14 membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.
- 16.3 Il Consiglio Direttivo, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
- 16.4 Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
- 16.5 La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'Associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 16.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, del Vicepresidente. Esso si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del rendiconto economico-finanziario e/o del bilancio consuntivo dell'esercizio, così come si riunisce tutte le volte che ne faccia richiesta uno o più Consiglieri o un componente dell'Organo di Controllo.
- 16.7 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun Consigliere e a ciascun componente dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa. È ammessa la convocazione mediante strumenti informatici (posta elettronica, whatsapp, etc...) con un preavviso, in questo caso, di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e della totalità dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo.
- 16.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in audio/video conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica a condizione:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato. Gli stessi provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 16.9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano.
- 16.10 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
- 16.11 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Tale verbale andrà trascritto nell'apposito Libro Sociale tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

17.1 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli Associati, dalla Legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- predisporre il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- predisporre eventuali proposte di modifica dello Statuto Sociale o di emanazione, e/o modifica, dei regolamenti sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale così come assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie d'esercizio ed in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione dell'eventuale personale dipendente e quelle relative al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché degli eventuali volontari; nonché curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- stabilire le quote sociali, i contributi ed i corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali ed i relativi termini di pagamento;
- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- nominare l'eventuale responsabile della protezione di minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto Sociale o che non sia espressamente attribuita ad altri organi.

17.2 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti ad uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio stesso e/o fra i soci, ai quali, nei limiti dei compiti e delle deleghe loro attribuite, spetterà la firma sociale e la rappresentanza nei confronti di terzi.

17.3 Qualora ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni, persone particolarmente competenti sulle materie in trattazione.

Articolo 18 - Decadenza del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

- per contemporanea “vacanza”, per qualsivoglia motivo e/o causa, della metà più uno dei suoi componenti.

In queste ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni, alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando, nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

- 18.2 Fino alla sua nuova costituzione le funzioni del Consiglio Direttivo, limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, saranno esercitate dal Presidente in regime di “prorogatio”.
- 18.3 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà dei componenti il Consiglio Direttivo stesso, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per l'elezione dei membri vacanti.

Articolo 19 - Il Presidente

- 19.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 19.2 Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
- 19.3 Egli ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione e la rappresenta, personalmente e/o a mezzo dei suoi delegati, nei rapporti con i terzi e in giudizio.
- 19.4 Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni, però, devono essere sottoposte, senza indugio, a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.
- 19.5 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 20 - Decadenza del Presidente

- 20.1 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- per dimissioni;
 - per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- 20.2 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà, entro 30 (trenta) giorni, provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi, poi, nei successivi 30 (trenta) giorni.
- 20.3 Fino alla nuova nomina del Presidente, limitatamente agli affari urgenti ed inderogabili ed all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di “prorogatio”.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

- 21.1 Il Vicepresidente viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed/od in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro 30 (trenta) giorni - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 22 - Il Segretario

- 22.1 Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, attende alla corrispondenza ed, unitamente al Presidente, cura l'amministrazione dell'Associazione, segue le procedure di tesseramento dei soci e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili.

Articolo 23 - L'organo di controllo e/o revisione

- 23.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'Assemblea degli Associati lo ritenga opportuno, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale. L'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei Sindaci) ovvero in forma monocratica (Revisore Legale), a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.
- 23.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati, che provvede anche alla nomina del suo Presidente, e possono essere rieletti.
- 23.3 Il revisore Legale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali. Anch'esso è nominato dall'Assemblea degli Associati e può essere rieletto.
- 23.4 I Sindaci, ovvero il Revisore Legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 23.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. In particolare, quest'ultimo, dovrà vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo ed alle previsioni statutarie.
- 23.6 Tale Organo si riunisce periodicamente per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno previa, nel caso di organo collegiale, convocazione del suo Presidente.
- 23.7 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale relativa al rendiconto economico-finanziario e/o del bilancio consuntivo dell'esercizio. Lo stesso, qualora lo ritenga opportuno può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati.
- 23.8 Delle adunanze e delle decisioni deve essere prodotto apposito verbale da sottoscrivere da parte di tutti i componenti presenti.
- 23.9 Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Titolo IV

Esercizio sociale, Rendiconto economico-finanziario, risorse economiche e divieto di distribuzione di utili

Articolo 24 - Esercizio Sociale

24.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Rendiconto economico-finanziario o bilancio consuntivo dell'esercizio

- 25.1 La redazione e la regolare predisposizione del rendiconto economico-finanziario e/o del bilancio consuntivo dell'esercizio, così come degli specifici rendiconti previsti per le raccolte pubbliche di fondi e delle eventuali relazioni di accompagnamento è obbligatoria.
- 25.2 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio consuntivo dell'esercizio e le eventuali relazioni illustrative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
- 25.3 La documentazione di cui al precedente punto 23.2 deve essere redatta con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il tutto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con eventuale separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale e, ciò, se necessario, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia dei documenti di cui al precedente punto 23.2 deve essere messa a disposizione di tutti gli

associati antecedentemente alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione dei medesimi.

Articolo 26 - Risorse economiche - Fondo Comune

- 26.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da attività connesse, secondarie e/o strumentali, agli scopi istituzionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
 - entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
 - ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- 26.2 Il Fondo Comune o Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da: avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dall'Associazione. Esso non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita.
- 26.3 L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
- 26.4 In nessun caso, e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
- 26.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
- Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili anche per causa di morte.

Articolo 27 - Il divieto di distribuzione di utili

- 27.1 E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 27.2 Si applica, se compatibile, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis del D. Lgs. 112/2017.

Titolo V

Dei lavoratori e dei volontari

Articolo 28 - Lavoratori e volontari

- 28.1 I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dall'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, Si applicano, qualora compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nelle imprese.
- 28.2 Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D. Lgs. 36/2021.

- 28.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l'articolo 37 del D. Lgs. 36/2021.
- 28.4 L'Associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 36/2021.
- 28.5 Ricorrendo i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2021. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. 81/2015.
- 28.6 Sono, altresì, ammesse, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi quanti di loro dovessero risultare dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 28.7 Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio (anche indennità chilometrica per utilizzo veicolo proprio) ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- 28.8 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed/od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o per il tramite del quale svolge la propria attività sportiva.
- 28.9 In ossequio alle linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare, anche mediante polizze collettive, per la responsabilità civile verso terzi, tutti i volontari.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Articolo 29 - Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria

- 29.1 L'assemblea, in seduta straordinaria ed a maggioranza dei presenti, potrà deliberare:
 - a) la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva di capitali o in Cooperativa Sportiva;
 - b) la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. 39/2021;
 - c) l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 30 - Scioglimento

- 30.1 L'Assemblea Straordinaria che delibera
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
 - sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione;
 è validamente costituita, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno i 3/4 degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti, con esclusione delle deleghe.
 La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione può essere presentata anche da non meno dei 2/3 degli Associati, anche qui con l'esclusione delle deleghe.
- 30.2 In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati 1 o più liquidatori, scelti anche tra i non Associati.
- 30.3 Conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al fine di perseguire finalità sportive, e, ciò, ai sensi di quanto disposto dalla lettera "h" del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 36/2021 e fatte salve eventuali diverse destinazioni che dovessero essere successivamente imposte dalla Legge, dalle federazioni sportive di appartenenza e/o dal C.O.N.I..

Articolo 31 - Norme di rinvio

31.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre leggi vigenti in materia.



